



D.D.G. n. 1866

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell' Identità' Siciliana
Il Dirigente Generale

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO il D.Lgs. n.42 del 22/01/04, e ss.mm. ed ii., recante il Codice dei BB.CC e del Paesaggio;
- VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione effettuata dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA.di Caltanissetta nei confronti degli aventi diritto e la documentazione trasmessa dalla stessa Soprintendenza per l'emissione del provvedimento tutorio, ai sensi del citato D.Lgs.n.42/04 e ss. mm.ed ii. sull' immobile denominato "**Chiesa di S.Anastasia o Signore della campagna,**" degli **annessi fabbricati e di una statua ed un crocifisso** in essa custoditi, siti a sud-est della città di Caltanissetta, nell'omonima contrada, a pochi chilometri dal sito di Gibil Gabib ;
- ACCERTATO che la suddetta **Chiesa ed i fabbricati alla stessa annessi** identificati catastalmente al F.M. n.178 del Comune con p.lla A e p.lla n. 32 , come visualizzati in rosso nella planimetria allegata, compresi i due beni mobili esistenti all'interno della chiesa costituiti dal **crocifisso ligneo del XIX secolo** e dalla **statua di S.Antonio Abate del XVII secolo** come identificati nella documentazione fotografica allegata al presente decreto , per i motivi illustrati nell'allegata relazione tecnica, rivestono interesse storico -- artistico ed architettonico particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 comma 3, lett. a) del menzionato D.Lgs. n.42 del 22/01/04 e dell'art.2 della L.R.n.80 dell'1.8.77 ;
- RITENUTO necessario, al fine di evitare che sia danneggiata la prospettiva o la luce degli immobili suddetti o ne siano alterate le condizioni di decoro ambientale, dettare particolari prescrizioni ai sensi dell'art. 45 per l'area circostante l'immobile, visualizzata in giallo nella planimetria allegata , identificata in catasto con p.lla n.33 del F.M. n.178 ,;
- RITENUTO che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al D.Lgs. n.42/04. e della L.R. n. 80/77 i beni sopra individuati in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta;

DECRETA

- ART. 1) Per le motivazioni esposte in premessa e meglio illustrate nell'allegata relazione tecnica, l'immobile denominato "**Chiesa di S.Anastasia o Signore della Campagna**", **ed i fabbricati alla stessa annessi** identificati catastalmente al F.M. n.178 del Comune con p.lla A e p.lla n. 32 , come visualizzati in rosso nella planimetria allegata, compresi due beni mobili esistenti all'interno della chiesa costituiti dal **crocifisso ligneo del XIX secolo** e dalla **statua di S.Antonio Abate**

del XVII secolo, come identificati nella documentazione fotografica allegata al presente decreto, ai sensi dell'art.13 del D.lgs. n. 42 del 22/01/04 e ss.mm. ed ii., sono dichiarati di interesse storico artistico ed architettonico particolarmente importante, in quanto individuati fra i beni elencati all'art 10, comma 3, lett.a) del D. Lgs.vo medesimo ed all' art.2 della L.R. n. 80/77,e restano pertanto sottoposti a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

ART. 2) In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo dei beni di cui al precedente art.1, ai sensi dell' art.20 del D.Lgs.42/04, è fatto divieto di distruggerli, danneggiarli o adibirli ad usi non compatibili con il loro carattere storico-artistico ed architettonico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. gli stessi non potranno essere demoliti, modificati, o restaurati senza l'autorizzazione prescritta dall'art.21 del D.Lgs. medesimo e ss.mm. ed ii.

Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali ai beni sottoposti a tutela, purché né sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art.27 del D.Lgs n.42/04.

In particolare , i due beni mobili (crocifisso e statua di S. Antonio Abate) non possono essere rimossi o spostati , anche temporaneamente, dalla chiesa di S. Anastasia, né restaurati senza la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza

ART 3) Al fine di evitare che sia danneggiata la prospettiva o la luce degli immobili suddetti o ne siano alterate le condizioni di decoro ambientale, l'area circostante visualizzata in giallo nella planimetria allegata , identificata in catasto con p.lla n.33 del F.M. n.178 , ai sensi dell'art. 45 del D. lgs. n. 42 del 22/01/04 resta sottoposta alla prescrizione di inedificabilità assoluta, ogni intervento sull'area dovrà essere preventivamente autorizzato dalla competente Soprintendenza.

ART 4) Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel citato Codice.

ART.5) La relazione tecnica, la documentazione fotografica, la planimetria e l'elenco ditte proprietarie allegati, fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA.di Caltanissetta ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 15 del D.Lgs n.42 del 22/01/04 sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso il competente Ufficio del Territorio-Servizio Pubblicità Immobiliare, ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.

Copia del presente decreto sarà trasmessa al Comune di Caltanissetta, al Centro Regionale per l' Inventario e la Catalogazione di Palermo ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Altresi Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n.21.

ART. 6) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio ai sensi della legge n. 1034 del 6/12/71, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

Palermo li 29 aprile 2019

DIRIGENTE GENERALE

Sergio Alessandro f.to

